

# **QUESITI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

**GRUPPO DI LAVORO INFO.SICURI**







ASSESSORATO ALLA TUTELA  
DELLA SALUTE E SANITA'

# QUESITI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

## GRUPPO DI LAVORO INFO.SICURI

**Info.Sicuri è un servizio della Regione Piemonte che si pone l'obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità, datori di lavoro, responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti, informazioni utili sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.**

I cittadini interessati possono inoltrare quesiti inerenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al seguente indirizzo e-mail:

**[info.sicuri@regione.piemonte.it](mailto:info.sicuri@regione.piemonte.it)**

Le risposte ai quesiti possono essere immediate o differite nel tempo in base alla loro complessità. Le risposte più complesse sono discusse e concordate in riunioni del gruppo di lavoro che si tengono di norma una volta al mese.

Al fine di fornire indicazioni sulla materia, una selezione dei quesiti più rilevanti pervenuti al servizio, ordinati per argomenti omogenei, viene pubblicata periodicamente sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo:

**<http://www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri/index.htm>**

**Si ricorda che il contenuto delle risposte fornite dal servizio Info.Sicuri ha carattere meramente informativo e non ha alcun valore giuridico. Le uniche disposizioni vincolanti sono quelle contenute nella normativa vigente alla quale è necessario fare riferimento.**

**[info.sicuri@regione.piemonte.it](mailto:info.sicuri@regione.piemonte.it)**

**[www.regione.piemonte.it/sanita/cms/sicurezza.html](http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/sicurezza.html)**



ASSESSORATO ALLA TUTELA  
DELLA SALUTE E SANITA'

# QUESITI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

## GRUPPO DI LAVORO INFO.SICURI

*Assessorato alla Tutela della salute e Sanità*

*Direzione Sanità*

*Prevenzione e veterinaria*

*Via Lagrange 24*

*10123 Torino*

*Dirigente Responsabile dott. Gianfranco Corgiat*

*e-mail: [prevsan@regione.piemonte.it](mailto:prevsan@regione.piemonte.it)*

### *CREDITS*

*Il testo è stato redatto dal Gruppo di lavoro Info.Sicuri composto da:*

*Alessandro Palese (Regione Piemonte)*

*Ezio Zanella (ASL AL)*

*Pierluigi Gatti (ASL AL)*

*Fausto Chiotto (ASL TO1)*

*Michele Montrano (ASL TO 3)*

*Giacomo Porcellana (ASL TO3)*

*Renato Bellini (ASL TO5)*

*Giorgio Ameli (ASL BI)*

*Si ringraziano per la collaborazione:*

*Maria Gullo (INAIL Piemonte - Contarp)*

*Salvatore La Monica (Regione Piemonte)*

# INDICE

1. Applicazione generale del D.lgs. 81/08 e smi – Titolo I	7
2. Luoghi di lavoro, macchine e DPI – Titolo II e III	24
3. Cantieri – Titolo IV	32
4. Segnaletica di sicurezza, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali – Titoli V, VI, VII	40
5. Agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, protezione da atmosfere esplosive – Titoli VIII, IX, X, XI	43



sicuri  
di essere  
**sicuri**

## **1. APPLICAZIONE GENERALE DEL DECRETO 81/08 – TITOLO I (ARTT. 1-61)**

### **1.1 Nel caso di una piccola/media impresa che abbia più unità produttive ubicate nello stesso comune è possibile nominare più medici competenti, di cui uno con funzione di medico competente coordinatore?**

Come stabilito dall' art. 39 comma 6 del D.lgs. 81/08 e smi e chiarito dalla nota della Regione Piemonte prot. 22719 del 22.07.2010 il datore di lavoro può nominare più medici competenti quando sono presenti le seguenti condizioni:

- nei casi di aziende con più unità produttive;
- nei casi di gruppi di imprese;
- qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità.

L'impresa, in esame, rientrando nelle casistiche sopra citate può avvalersi della facoltà di nominare più medici competenti. Si ricorda che, come stabilito dalla suddetta nota, la nomina di più medici competenti operanti nella stessa unità produttiva richiede necessariamente la nomina di un medico coordinatore.

Tale medico deve avere, oltre un ruolo organizzativo, anche il compito di garantire una omogeneità di comportamento dei vari M.C. nell' adempimento degli obblighi di cui agli art. 25 e 41 del D.lgs. 81/08. Inoltre deve assicurare una funzione di sintesi nella collaborazione alla valutazione dei rischi e nella stesura del protocollo sanitario.

Si ricorda, infine, che la nomina di un medico competente coordinatore lascia in capo a ciascun medico gli obblighi stabiliti a loro carico dall'art. 25 del D.lgs. 81/08 e che in capo al datore di lavoro e del dirigente restano gli obblighi stabiliti a loro carico dall'art 18 comma 1 lettera g (inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto) e lettera bb (vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità).

### **1.2 In un cantiere edile un'impresa può far lavorare delle persone con contratto di prestazione occasionale per lavori di manovalanza senza attestati di formazione?**

Fatta salva la regolarità del rapporto di lavoro per la quale si rimanda alla direzione territoriale del lavoro, i lavoratori in questione rientrano nella definizione di cui all'art. 2 del decreto 81/08, pertanto, nei confronti degli stessi devono essere assicurate dal datore di lavoro tutte le tutele previste, compresa una adeguata informazione, formazione e, quando previsto, addestramento in materia, nonché la sorveglianza sanitaria.

### **1.3 Avrei qualche domanda sulla sicurezza in ambito scolastico: quale deve essere il numero degli addetti antincendio? Nel Decreto del 10 marzo 1998 non ho trovato indicazioni a riguardo. Ne basta uno per plesso? Nell'organigramma della sicurezza a volte si confonde l'addetto alla gestione emergenze con l'addetto al Servizio di prevenzione e protezione. L'addetto alla gestione emergenze deve seguire un corso specifico? La durata e i contenuti della formazione dei lavoratori in base al comma 2 art. 37 del D.lgs. 81/08 sono stati definiti?**

Innanzitutto è necessario non confondere l'addetto alle emergenze con l'Addetto al Servizio di prevenzione e protezione (ASPP). Per definire gli addetti alle emergenze la Circolare MIUR 119/99 ha coniato il termine figure sensibili, che indica l'insieme delle persone incaricate di attivare gli interventi di primo soccorso e di occuparsi della prevenzione incendi.

Fatta salva la valutazione dei rischi specifica, si ritiene opportuno avere almeno due addetti antincendio per ogni plesso. Per gli addetti antincendio la formazione deve essere conforme al DM 10/03/98. A tal fine si suggerisce di rivolgersi al Comando dei Vigili del Fuoco.

Per gli addetti al primo soccorso è richiesto il corso previsto dal DM 388 del 2003. Sulla GU n. 8 dell'11 gennaio 2012 è stato pubblicato l'Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del D.lgs. 81/08 e smi.

#### **1.4 Ho frequentato i seguenti corsi abilitanti per RSPP:**

**- Settembre 2007: modulo A**

**- Settembre 2007: modulo C**

**- Febbraio 2008: modulo B 8**

**l'aggiornamento è da fare entro cinque anni dalla data di rilascio degli attestati?**

**È previsto il solo aggiornamento del modulo B o anche dei moduli A e C?**

L'aggiornamento è previsto solo per il modulo B e deve essere completato nel quinquennio che decorre dalla data di acquisizione del credito formativo (nel caso specifico febbraio 2008 per il modulo B8).

**1.5 Un lavoratore di un'azienda appartenente al gruppo B di cui al D.M. 388/03, in possesso di diploma di laurea di educatore professionale con abilitazione sanitaria conseguito nell'anno 2008, può essere esentato dalla frequentazione del corso completo di 12 ore per addetti al pronto soccorso aziendale, frequentando solamente l'aggiornamento previsto di 4 ore?**

In relazione al D.M. 388/03 e alle circolari del Ministero del Lavoro e del Ministero della Sanità, il datore di lavoro designa i lavoratori addetti al pronto soccorso e li forma con una istruzione teorico-pratica, secondo il Decreto citato e le circolari ministeriali esplicative. Una possibile esclusione dall'obbligo di formazione può essere ammessa per quelle aziende che indicano come addetto al servizio di pronto soccorso un medico o un infermiere professionale.

**1.6 Sottopongo una serie di quesiti inerenti la realtà degli stabili residenziali in condominio, aventi un solo lavoratore con mansioni di portiere e/o pulitore delle parti condominiali dello stabile.**

**1) Ai sensi del Decreto 81/08 chi è il datore di lavoro? Il Condominio o l'amministratore condominiale pro tempore?**

**2) Quali obblighi ha questo specifico datore di lavoro?**

**3) In relazione alla formazione del dipendente, il datore di lavoro ha l'obbligo di servirsi di uno degli enti paritetici presenti sul territorio?**



Si ritiene che, nel caso prospettato, il DL sia individuabile nell'amministratore condominiale pro tempore. Qualora il lavoratore rientri nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi di formazione e informazione di cui agli art 36 e 37 del decreto 81/08. A tale lavoratore devono essere forniti i necessari DPI in relazione alle effettive mansioni assegnate e qualora vengano fornite attrezzature di lavoro queste ultime dovranno rispondere alle disposizioni indicate al Titolo III del succitato decreto. Qualora il lavoratore non rientrasse nel contratto citato, lo stesso viene a definirsi come lavoratore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) e pertanto sono a carico del DL tutti gli obblighi del Decreto 81/08 (VDR, RSPP, MC...).

La formazione dei lavoratori deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro.

### **1.7 L'Amministratore pro tempore di un condominio con un dipendente ha l'obbligo della valutazione del rischio con conseguente redazione del DVR e della valutazione del rischio di interferenze con conseguente redazione del DUVRI?**

Il Datore di lavoro ha l'obbligo della valutazione dei rischi (ex artt. 17, 28 e 29 del D.lgs. 81/08) e della valutazione dei rischi di interferenza in caso di appalto (ex art. 26 D.lgs. 81/08).

### **1.8 Una ditta, i cui dipendenti saltuariamente si mettono alla guida di autoveicoli (per la cui guida è sufficiente la patente B) per eseguire «commissioni di lavoro», deve obbligatoriamente disporre i controlli alcolemici prescritti dalla legge 125/2001 e dettagliati dall'Accordo Stato Regioni del 16 marzo 2006?**

L'allegato I dell'Accordo Stato-Regioni del 16 marzo 2006, n. 2540 fa riferimento a mansioni inerenti attività di trasporto tra le quali vi sono anche gli «addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E». Si deve pertanto ritenere che sono compresi coloro che svolgono, anche di fatto, mansioni per attività di trasporto (commessi viaggiatori, autotrasportatori, ecc.), anche saltuariamente, e non anche chi guida, sia pure per ragioni di servizio, auto aziendali, ma che non svolge mansioni inerenti le attività di trasporto. Pertanto, chi guida saltuariamente per motivi di lavoro ma non rientra tra i soggetti con mansioni a rischio non è soggetto a controlli.

### **1.9 I corsi di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) possono essere eseguiti da un RSPP internamente all'azienda o devono essere tenuti presso un organismo accreditato?**

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, comma 12 del D.lgs. 81/08).

Dunque, al momento, fatti salvi eventuali accordi stabiliti in sede di contrattazione collettiva, la formazione degli RLS può essere svolta da un qualsiasi soggetto formatore purché in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti.

**1.10 La data da cui decorre l'obbligo di aggiornamento fa riferimento alla data in cui si è concluso l'ultimo modulo del percorso formativo di base oppure da quanto si è assunto l'incarico di RSPP?**

Il quinquennio decorre dal momento in cui si è conseguita l'abilitazione al modulo B, indipendentemente dal tempo in cui si è esercitato il ruolo di RSPP.

**1.11 Quali sono le procedure e i requisiti per accreditarsi come agenzia formativa presso la Regione Piemonte ed erogare corsi di formazione per R/ASPP?**

Nella sezione Sicuri di essere sicuri del sito web della Regione Piemonte all'indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108.html> è possibile reperire tutte le indicazioni utili all'abilitazione dei soggetti formatori, alla realizzazione dei corsi, all'emissione degli attestati di frequenza e profitto nonché la modulistica da utilizzare per le comunicazioni con la Regione Piemonte in relazione alla formazione di R/ASPP.

**1.12 Sono un ingegnere ambientale con laurea quinquennale e volevo ricevere alcune informazioni per diventare RSPP. A chi devo rivolgermi per il riconoscimento dei moduli A e B? Cosa comporta fare l'aggiornamento quinquennale?**

I Moduli A e B sono riconosciuti direttamente dall' art. 32 comma 5 del D.lgs. 81/08 e smi. Per esercitare il ruolo di RSPP deve frequentare il Modulo C. Nel quinquennio deve frequentare corsi di aggiornamento per raggiungere il monte ore richiesto dalla norma.

**1.13 Quali soggetti possono erogare i corsi stress lavoro correlato?**

La formazione dei lavoratori, non solo in materia di stress lavoro correlato, può essere erogata dal datore di lavoro o da persone da lui incaricate in possesso di adeguate competenze (Vedi Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011).

**1.14 Una ditta senza dipendenti (l'organico aziendale conta una sola persona), la cui attività riguarda la produzione di inchiostri (cod. ATECO 20.3 e 24.3), si rivolge ad una società di lavoro interinale per avere due lavoratori da impiegare per la produzione. Quali oneri inerenti la sicurezza sono di competenza della ditta?**

L'articolo 3, comma 5 del D.lgs. 81/08 stabilisce che nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del D.lgs. 276/03 e smi, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al Decreto 81/08 sono a carico dell'utilizzatore. Ciò significa che il datore di lavoro deve garantire le stesse tutele previste per i lavoratori dipendenti

(valutazione dei rischi, informazione, formazione, nomina RSPP, sorveglianza sanitaria, fornitura DPI...).

**1.15 Un lavoratore dispone di un attestato di frequenza a un corso di primo soccorso conseguito nell'anno 2004 (data antecedente all'entrata in vigore degli obblighi di frequentazione di uno specifico corso di 12 ore). Tale lavoratore può essere addetto al pronto soccorso in un'Azienda del gruppo C di cui al D.M. 388/2003?**

Considerato che è stato sostenuto prima dell'entrata in vigore del DM 388/03, il corso è ritenuto valido ai sensi dell'art. 3, comma 5, dello stesso Decreto, a condizione che il lavoratore con cadenza triennale abbia ripetuto la formazione per quanto attiene alla capacità di intervento pratico. In caso di mancato rispetto di tale prescrizione normativa, si ritiene che debba essere conseguito ex novo l'attestato previsto.

**1.16 Sono da considerare lavoratori a tutti gli effetti, con conseguente aggiornamento della valutazione dei rischi, quei lavoratori pagati con i voucher INPS e assegnati a piccoli lavori per poche ore (esempio: innaffiare i fiori, pulire con attrezzature manuali piccole aree verdi...)?**

Ai fini dell'applicazione del D.lgs. 81/08 è definito lavoratore la persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato. Quindi, escludendo gli addetti ai servizi domestici e familiari, nel caso in cui i lavoratori di cui trattasi possano essere ricondotti alla definizione sopra riportata saranno creditori di tutte le misure di prevenzione previste dal decreto 81/08. Il comma 8 dell'art. 3 del D.lgs. 81/08 include tra i soggetti da tutelare coloro che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio, escludendo dalla tutela solo chi esegue piccoli lavori domestici a carattere straordinario, l'assistenza domiciliare e l'insegnamento privato supplementare. Si consiglia di sentire INPS e INAIL per eventuali specifiche circolari in materia di sicurezza in relazione al lavoro occasionale accessorio (voucher).

**1.17 Un minorenne che frequenta la scuola alberghiera, durante le vacanze estive va a lavorare come stagista in un ristorante. All'interno dello stesso, non ha un ruolo preciso ma passa da aiuto cuoco a cameriere. Il datore di lavoro cosa è tenuto a fare per essere in regola?**

Lo stagista ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08 è a tutti gli effetti un lavoratore, quindi il datore di lavoro deve assicurargli la stessa tutela prevista per tutti i dipendenti.

**1.18 In una casa di cura per anziani con più di 50 dipendenti il soggetto che ricopre la carica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere interno o può essere anche un esterno?**

L'art. 31, comma 6, del D.lgs. 81/08 stabilisce che nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori il Servizio di prevenzione e protezione debba essere istituito internamente all'azienda.

**1.19 L'art. 37 comma 11 del D.lgs. 81/08 dà indicazioni in merito all'aggiornamento della formazione per i Rappresentanti dei Lavoratori per le aziende dai 15 lavoratori in su. Come si devono comportare le aziende che hanno un numero di lavoratori inferiori a 15?**

In questo caso, è la contrattazione collettiva nazionale a dover disciplinare le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico.

**1.20 Sono laureata in Architettura con laurea vecchio ordinamento conseguita nel 2006 presso il Politecnico di Torino (classe di laurea 4). Poiché vorrei diventare RSPP quali moduli formativi devo frequentare?**

Nel suo caso, essendo stato previsto il riconoscimento di alcuni crediti per la laurea in architettura dal D.lgs. 81/08, da subito, può svolgere il ruolo di ASPP, mentre deve conseguire il modulo C per poter svolgere il ruolo di RSPP. Inoltre, deve completare gli aggiornamenti entro il 15/5/2013 per mantenere il credito formativo del modulo B riconosciutole dalla Laurea. I moduli A e C costituiscono crediti formativi permanenti.

**1.21 E' necessario che il RSPP, quando svolge la formazione in merito alla sicurezza di base ai lavoratori in fase di assunzione, si avvalga della collaborazione degli organismi paritetici?**

Il comma 12, dell'art. 37 del D.lgs. 81/08 stabilisce che «La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori», quindi anche la formazione in fase di assunzione. Per quanto riguarda il contenuto della collaborazione la norma non approfondisce l'argomento lasciando alle parti la libertà di definirlo. Si veda al proposito anche l'Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e l'Accordo del 27/07/2012.

**1.22 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno in una struttura residenziale per anziani deve essere assunto a tempo indeterminato dalla proprietà della struttura dove è responsabile oppure può avere, ad esempio, un contratto di collaborazione CoCoPro?**

Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 81/08 può svolgere l'incarico di RSPP il soggetto che ha le capacità e i requisiti professionali elencati nell'articolo stesso. La tipologia contrattuale del lavoratore non rileva ai fini dell'incarico a condizione che lo stesso svolga la sua attività all'interno dell'azienda.

**1.23 Sono uno specialista in medicina del lavoro e opero come medico competente in qualità di libero professionista. Capita di trovare personale nominato come addetto al primo soccorso in azienda che però non ha seguito gli appositi corsi definiti dal D.M. 388/03 in quanto volontari della Croce Rossa o del 118. La formazione di tali addetti può rispondere ai requisiti minimi identificati dagli «Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso in azienda», così come descritti dagli specifici allegati del D.M. 388/03 o detti lavoratori**

**per ricoprire l'incarico di addetti al primo soccorso ai sensi dell'Art 45 del D.lgs. 81/08 devono comunque frequentare gli appositi corsi?**

Occorre verificare che i corsi frequentati per il ruolo di volontario siano equipollenti ai corsi di formazione previsti dal DM 388/03 e, in tal caso, farsi rilasciare dall'ente formatore una dichiarazione di equipollenza.

**1.24 Sono un consulente e svolgo l'incarico di RSPP in un paio di aziende. Volevo sapere se vige l'obbligo di svolgimento annuale dei test antidroga e antialcool per tutti i dipendenti.**

Non tutti i lavoratori sono soggetti. I riferimenti normativi in materia di alcol sono la Legge 125/01, l'Accordo Stato Regioni del 16/3/2006 e l'atto di indirizzo emanato dalla Regione Piemonte con DGR 21-4814 del 22/10/2012.

In materia di sostanze psicotrope sono il DPR 309/90, l'Intesa del 30/10/2007 e l'Accordo Stato Regioni del 18/9/2008.

**1.25 Nel caso di un'associazione sportiva dilettantistica, che non ha dipendenti ma offre dei rimborsi spese ai soci che si occupano di adempimenti materiali e immateriali derivanti dalle attività istituzionali, quali sono gli obblighi in materia di sicurezza a carico del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e in generale dei Soci?**

Per rispondere al quesito occorre richiamare la definizione di lavoratore contenuta nell'art. 2 del D.lgs. 81/08: «persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari». Dunque non solo i dipendenti rientrano in tale definizione, ma chiunque svolga un'attività lavorativa a prescindere dalla tipologia contrattuale, anche gratuitamente. Sebbene non sia possibile esprimersi in termini di certezza e non sia possibile entrare nel merito specifico dei contratti e delle attività della sua associazione, si ritiene probabile che la situazione da lei descritta possa portare all'identificazione di un datore di lavoro e di uno o più lavoratori. In tal caso, incombono sul datore di lavoro tutti gli obblighi tipici del D.lgs. 81/08 quali la valutazione del rischio, la formazione, l'informazione, la nomina dei soggetti della prevenzione...

**1.26 Una scuola può svolgere in proprio la formazione dei R-ASPP oppure deve rivolgersi necessariamente ad una agenzia formativa tra quelle che compaiono nell'elenco regionale per la formazione?**

Le istituzioni scolastiche statali abilitate a svolgere attività di formazione per RSPP e ASPP nei confronti del proprio personale sono indicate nel punto 4.1.1 del Provvedimento 26 gennaio 2006 (GU n. 37 del 14-2-2006) e sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- 1) Istituti tecnici industriali
- 2) Istituti tecnici aeronautici
- 3) Istituti professionali per l'industria e l'artigianato
- 4) Istituti tecnici agrari

- 5) Istituti professionali per l'agricoltura
- 6) Istituti tecnici nautici
- 7) Istituti professionali per le attività marinare.

**1.27 Sono un RSPP di un Istituto Professionale, laureato in ingegneria, mi occupo di sicurezza dentro e fuori dalla scuola. Vorrei sapere se posso tenere corsi di informazione, formazione e aggiornamento per lavoratori, ASPP, preposti, datore di lavoro internamente alla scuola, e se posso tenere corsi di informazione e formazione e aggiornamento per lavoratori, ASPP, preposti, datori di lavoro, e lavoratori di altre scuole statali.**

L'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per la formazione dei lavoratori e dei preposti non individua al momento particolari requisiti per il soggetto organizzatore dei corsi. Definisce invece i requisiti dei docenti che devono possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza del lavoro (che può consistere anche nello svolgimento almeno per un triennio dei compiti di R-ASPP). Rimane comunque obbligatoria la collaborazione con gli organismi paritetici dove presenti nel settore e nel territorio.

Per quanto riguarda gli R-ASPP rimangono validi gli Accordi del 26 gennaio 2006 e 5 ottobre 2006, che individuano come soggetti formatori anche gli Istituti Professionali per l'Industria (Cfr. 1.26).

Infine, per la formazione dei DL, che intendono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, i soggetti formatori sono individuati nel punto 1 dell'Accordo del 21 dicembre 2011 n. 223, che non comprende gli istituti professionali.

**1.28 Nel caso di impresa con dipendenti interinali, i costi relativi alla formazione in merito alla sicurezza e alla visita di idoneità lavorativa sono a carico dell'effettivo datore di lavoro (ovvero dell'agenzia interinale) o dell'impresa presso la quale gli interinali sono impiegati?**

L'articolo 3 comma 5 del D.lgs. 81/08 stabilisce che «Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 20 e seguenti del D.lgs. 276/03 e smi, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato Decreto, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente Decreto sono a carico dell'utilizzatore». A sua volta il comma 5 dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 prevede che: «Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D.lgs. 626/94 e smi.

Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso va indicato nel contratto del lavoratore.

Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 626/94 e smi. L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla Legge e dai Contratti

collettivi». Dunque occorre verificare i contenuti del contratto con l'agenzia interinale.

### **1.29 Un lavoratore assunto part-time per lavorazioni di muratura del cantiere è tenuto al corso di formazione su salute e sicurezza del lavoro?**

Qualunque sia il rapporto contrattuale il lavoratore deve essere informato, formato e addestrato dal datore di lavoro. Per quanto riguarda la formazione ex art. 37, comma 1 del D.lgs. 81/08 questa è stata recentemente disciplinata dall'Accordo Stato regioni rep. 221 del 21/12/2011, entrato in vigore in data 26/1/2012, che richiede per il settore edile una formazione generale di 4 ore e una formazione specifica di 12 ore, a cui vanno aggiunte, l'informazione, l'addestramento e l'eventuale formazione speciale. Il datore di lavoro assumendo tale ruolo con l'inizio del rapporto di lavoro assume tutti gli obblighi previsti dalla normativa prevenzionistica.

### **1.30 Un'azienda intende incaricare come RSPP interno un proprio dipendente con contratto di apprendistato in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D.lgs. 81/08. E' possibile?**

Ai fini del D.lgs. 81/08 l'apprendista è equiparato al lavoratore e dunque può legittimamente svolgere il ruolo di RSPP.

### **1.31 Che cosa si intende per organismi paritetici?**

Ai sensi del D.lgs. 81/08, per organismi paritetici si intendono gli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:

- la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
- lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
- l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia;
- ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

### **1.32 Da quando decorre l'obbligo di aggiornamento per gli RSPP e quando scade il termine per aggiornarsi?**

L'aggiornamento riguarda sempre e solo il modulo B perché i moduli A e C costituiscono credito permanente e il credito modulo B non viene mantenuto in caso di mancato aggiornamento a prescindere che si eserciti o meno il ruolo di RSPP. A tale proposito risulta chiaro che il soggetto che non si aggiorna perde il titolo formativo modulo B. L'Accordo Stato Regioni del 5/10/2006, al punto 3, ha stabilito che "La decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell'aggiornamento previsto per coloro che possono usufruire dell'esonero. Tale data costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi". Ovviamente per coloro che hanno conseguito il modulo B, il quinquennio decorre dalla data del conseguimento di tale credito formativo.

L'unica laurea prevista alla data dell'Accordo era quella in tecnico della prevenzione, mentre le lauree in ingegneria, architettura ecc. sono state riconosciute nel 2008 con il D.lgs. 81/08. Il quinquennio, in questo caso, decorre dal conseguimento della laurea o, nel caso si tratti di titolo pregresso, dalla data del riconoscimento ope legis, che per ingegneri e architetti è il 15/5/2008. L'Accordo del 25/07/2012 stabilisce che il RSPP che non adempie all'obbligo di aggiornamento perde la propria «operatività», che può essere recuperata solo dopo aver frequentato gli aggiornamenti mancanti.

### **1.33 Ai sensi del D.lgs. 81/08, quali sono i casi nei quali e con quali modalità è possibile una delega di funzioni?**

E' possibile in tutti i casi in cui non è vietata (valutazione dei rischi e nomina RSPP). E' richiesta la forma scritta, ma non è espressamente prevista la forma dell'atto pubblico. Deve essere comunicata ai lavoratori in modo tale che abbiano conoscenza della delega e dei suoi contenuti.

### **1.34 Quali sono le modalità per comunicare i nominativi degli RLS all'INAIL?**

Secondo quanto disposto dalle modifiche apportate dal D.lgs. 106/09 all'art. 18 del D.lgs. 81/08, la comunicazione all'INAIL va effettuata non più con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione. La procedura per tale comunicazione è contenuta nella circolare INAIL n. 43/2009 del 25/08/2009 disponibile nel sito [www.inail.it](http://www.inail.it)

Per il momento, sono escluse da tale procedura tutte quelle Amministrazioni espressamente enunciate dall'art. 3, comma 2, del D.lgs. 81/08 (tra le quali gli Istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado), che riceveranno indicazioni in merito una volta emanati i previsti specifici Decreti attuativi.

### **1.35 In una industria tessile il Datore di Lavoro può ricoprire direttamente l'incarico di RSPP fino a 30 lavoratori? I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato come vengono computati?**

Sì, sino a 30 addetti il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione.

Il computo viene fatto secondo l'art. 4 del D.lgs. 81/08 che prende in considerazione i tempi determinati in caso di sostituzione e nel settore agricolo.

### **1.36 Un datore di lavoro, che possiede una esperienza decennale di insegnamento nella propria azienda in materia di sicurezza e tutela della salute dei propri lavoratori, può ricoprire l'incarico di docente per la gestione del percorso formativo di aggiornamento dei propri lavoratori in azienda anche se l'esperienza maturata come formatore non è formalmente dimostrabile con documenti scritti?**

L'Accordo Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 stabilisce che l'esperienza triennale debba poter essere dimostrata dal docente. Appurato che, nel caso specifico, tale esperienza «non e' formalmente dimostrabile con documenti scritti»,



a meno che non possa essere dimostrata in altro modo, il soggetto non può assumere il ruolo di docente.

**1.37 Tre soci di una S.n.c., che sono anche gli unici lavoratori della stessa, hanno sostenuto regolarmente corsi di primo soccorso e antincendio e hanno un medico competente che regolarmente svolge le visite mediche. E' necessario che la suddetta impresa di tre persone (i soci stessi) nomini un RSPP, possieda un DVR e nomini un RLS?**

E' necessaria la nomina di un RSPP. E' ugualmente obbligatoria la valutazione dei rischi, il cui adempimento documentale sino al 31 maggio 2013 può essere assolto con autocertificazione, mentre dopo tale termine sarà comunque necessario il DVR, anche eventualmente elaborato secondo le procedure standardizzate (Decreto 30/11/12). Non è obbligatoria la nomina dell'RLS, in sua assenza opererà un RLST.

**1.38 Sono un RSPP di una scuola superiore e sto organizzando la formazione per il personale della scuola. Ho stilato un programma di massima tenendo presente quanto previsto nell'Accordo Stato-Regioni 221/2011. Vorrei attivare la partecipazione degli organi paritetici (vedi art. 2 e 36 del D.lgs. 81/08). Per il comparto scuola a quale organo paritetico mi devo rivolgere?**

L'Osservatorio Regionale per la Sicurezza nelle Scuole del Piemonte, costituito nel luglio 2003 ed i cui membri sono individuati con Decreto del Direttore Generale, operante presso l'Ufficio V dell'USR, è l'Organo Paritetico Territoriale definito dall'art. 2 comma 1 lettera ee) del D.lgs. 81/08 e smi, "quale sede privilegiata per:

- la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
- lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
- l'assistenza finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia di sicurezza;
- ogni altra attività o funzione assegnata dalla legge o dal contratto collettivo di riferimento".

I compiti assegnati e le funzioni dell'Osservatorio sono descritti nell'art. 74 del CCNL del comparto scuola che così recita: "Tale organismo ha compiti di orientamento e promozione delle iniziative formative e informative nei confronti dei prestatori d'opera subordinati, degli altri soggetti ad essi equiparati e dei loro rappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di tutto il processo formativo, di raccordo con i soggetti istituzionali di livello territoriale operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la realizzazione di dette finalità. Inoltre, tali organismi assumono la funzione di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali non escludendo la via giurisdizionale".

Le modalità di funzionamento sono individuate nel Regolamento adottato dall'Osservatorio medesimo. L'Osservatorio è presente sul sito della sicurezza dell'USR Piemonte al seguente indirizzo: <http://sicurezza.usrpiemonte.it/>

**1.39 Sono un RSPP (macrosettori B4 e B9 ), entro l'anno devo conseguire l'aggiornamento di 60 ore però sono impossibilitata a frequentare un**

## **corso perché sto lavorando presso un cantiere dislocato in Spagna. Posso frequentare un corso on-line?**

Per l'aggiornamento degli RSPP gli Accordi Stato Regioni prevedono la possibilità di utilizzare la modalità FAD.

## **1.40 Vorrei un chiarimento circa l'applicazione del D.lgs. 81/08: l'allegato II esclude le strutture di ricovero e cura dai casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi; le case di riposo per anziani classificate come R.A.F. (residenza assistenziale flessibile), senza direttore sanitario né utilizzo di apparecchiature elettromedicali ma con la presenza di infermieri e la possibile presenza di professionisti quali fisioterapisti rientrano nella definizione di struttura di ricovero e cura o va considerata come semplice struttura residenziale?**

La definizione di RAF, presente sul sito della Regione Piemonte nella sezione della Sanità è la seguente: "Presidio residenziale, destinato a soggetti non autosufficienti, che offrono prestazioni sanitarie, assistenziali e alberghiere e un sufficiente livello di assistenza sanitaria.

Figure professionali presenti:

- a.. il Medico di Medicina Generale che assicura l'assistenza medica
- b.. l'infermiere professionale
- c.. l'assistente domiciliare e dei servizi tutelari per l'assistenza alla persona
- d.. può essere presente il fisioterapista, il terapeuta occupazionale e l'animatore
- e.. altre figure professionali sanitarie (fisiatra, geriatra, psicologo, ecc.) possono essere messe a disposizione dalla ASL.

Per quanto sopra si ritiene che la RAF rientri tra le strutture di ricovero e cura.

## **1.41 Seguo come RSPP esterno una società del settore industria, che ha in programma di superare i 200 addetti. Mi chiedo se, in base al D.lgs. 81/08:**

- 1. posso ancora svolgere il ruolo di RSPP esterno?**
- 2. Devo organizzare con il DL un servizio SPP con addetti ASPP?**
- 3. Il servizio SPP aziendale deve avere un suo RSPP interno?**
- 4. Gli ASPP sono equiparati a preposti?**
- 5. Dal momento che superano i 200 addetti quanto tempo ha il DL per organizzare e formare gli ASPP ?**

1. Rientrando nei casi dell'art. 31 comma 6 del D.lgs. 81/08, il servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

2. RSPP e ASSP devono essere interni e devono essere in numero sufficiente ad assicurare lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 32 (non esistono standard numerici).

3. O lei assume (anche part time) un ruolo da interno oppure non potrà più operare come RSPP esterno.

4. Gli ASPP non sono automaticamente dei preposti.

5. Prima di superare i limiti dell'art. 31, comma 6.

**1.42 Vorrei sapere se è possibile individuare un soggetto come Dirigente, come definito all'articolo 2 del D.lgs. 81/08, e eventualmente affidare allo stesso la delega ex articolo 16 nel caso di contratti a progetto?**

A prescindere dal rapporto contrattuale, se un lavoratore svolge, anche di fatto (art. 299 del D.lgs. 81/08), il ruolo di dirigente ex art. 2 del D.lgs. 81/08 è un dirigente. Quindi, fatte salve rivendicazioni di tipo contrattuale da parte degli interessati, anche i soggetti con contratti a progetto sono individuabili come dirigenti. La delega art. 16 può essere affidata a persona competente, attribuendogli i poteri decisionali e di spesa e in tal caso il soggetto risponde come datore di lavoro delegato.

**1.43 Gli addetti (guardie) di un istituto di vigilanza, che operano sempre singolarmente in attività di vigilanza, hanno comunque l'obbligo di frequentare i corsi di primo soccorso?**

Il datore di lavoro, in questo caso, deve definire le procedure di primo soccorso e deve individuare gli addetti che devono essere formati tenendo conto delle particolarità del servizio che comporta il lavoro in solitudine e in luoghi isolati.

**1.44 Nel documento di valutazione dei rischi deve essere valutato anche il rischio terremoto?**

La valutazione deve riguardare tutti i rischi e quindi anche i rischi di instabilità delle strutture in caso di terremoto. Si ritiene, peraltro, che una valutazione di questo genere possa essere effettuata solo da un tecnico specializzato.

**1.45 In sede di «Riunione annuale di Prevenzione e Protezione» i Rappresentanti dei Lavoratori (RLS) possono richiedere al Medico Competente informazioni quali quanti lavoratori sono risultati non negativi all'accertamento di assenza di tossicodipendenza, quanti casi di patologie specifiche (sindromi ansioso-depressive, patologie tumorali, patologie apparato locomotore ecc.) sono emerse nei lavoratori?**

L'articolo 25, lettera i), del D.lgs. 81/08 stabilisce il seguente obbligo a carico del medico competente: "comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;"

Dunque, i risultati anonimi collettivi non solo sono richiedibili dai Rappresentanti dei Lavoratori, ma esiste un preciso obbligo in tal senso a carico del medico competente.

**1.46 Quali sono i requisiti che devono avere i docenti per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui all'Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 (formazione lavoratori, preposti e dirigenti)?**

Con Decreto dei Ministeri del Lavoro e della Salute del 6 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013, sono stati approvati i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, che entreranno in vigore il 18 marzo 2014. Fino ad allora è richiesta come requisito un'esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

**1.47 Un'azienda chimica che assume lavoratori interinali per la stagione estiva, al massimo per 3 mesi, è tenuta ad assolvere all'obbligo formativo (4 ore formazione generale + 12 ore formazione specifica)?**

In relazione alla formazione dei lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, l'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 ex articolo 37 del D.lgs. 81/08, nella nota al punto 8, facendo espressamente salva la ripartizione legale degli obblighi di sicurezza, ribadisce che i somministratori e gli utilizzatori hanno facoltà di regolamentare in via contrattuale le modalità di adempimento degli obblighi di legge specificando, in particolare, che essi possono «concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell'utilizzatore».

Quindi ci si può accordare con l'agenzia di somministrazione.

Occorre tuttavia ricordare che il comma 5 dell'art. 3 del D.lgs. 81/08 stabilisce che «Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti, del D.lgs. 276/03 e s.m.i, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato Decreto 276/03, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente Decreto sono a carico dell'utilizzatore» e, pertanto, il soggetto utilizzatore dovrà assicurare il rispetto dell'obbligo formativo, che per l'industria chimica è appunto quello indicato nel quesito.

**1.48 Nell'ambito della formazione ci si deve rivolgere obbligatoriamente agli organismi paritetici?**

Ai sensi dell'art. 37 comma 12 del D.lgs. 81/08 la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (solo lavoratori e RLS) deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro. Le modalità di richiesta della collaborazione sono definite dagli accordi 221/CSR del 21/12/2012 e 153/CSR del 25/7/2012.

**1.49 Scrivo per avere chiarimenti in merito ad un dubbio circa la formazione degli RLS. E' vero che è obbligatorio organizzare uno stage in azienda di 4 ore?**

L'articolo 37, comma 11 del D.lgs. 81/08 stabilisce che «La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate» e che «Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale». Il soggetto formatore, al quale si rimanda per maggiori chiarimenti, con la collaborazione dell'organismo paritetico, definisce il programma formativo per dare attuazione alla norma e agli accordi contrattuali. Lo stage in azienda dovrebbe

dunque servire a completare il percorso formativo nella parte riguardante i «rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate».

**1.50 Sono un RSPP, laureato in ingegneria, e come tale opero in alcune aziende. Visti gli accordi stato regione sulla formazione dei lavoratori, sembra che sia possibile da parte dell'RSPP essere docente nei corsi di formazione di lavoratori, preposti e dirigenti. Posso tenere tali corsi dove l'azienda risulta soggetto organizzatore del corso e il sottoscritto RSPP come docente e responsabile del corso o serve un ENTE FORMATORE?**

L'Accordo 221/CSR del 21 dicembre 2011 prevede che, tra l'altro, per ciascun corso si debba individuare: il soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro; un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso; docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Dunque non è obbligatorio un ENTE FORMATORE, ma la sua azienda può essere il soggetto organizzatore, lei può fare il responsabile del progetto formativo e il docente (se ha esperienza almeno triennale). Si ricorda che il 18 marzo 2014 entrerà in vigore il Decreto dei Ministeri del Lavoro e della Salute del 6 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013, con il quale sono stati approvati i nuovi criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

**1.51 In una ditta edile il datore di lavoro è anche RSPP, nel 2010, ha frequentato un corso di 16 ore, in base all'Accordo Stato Regioni del dicembre 2011, cosa dovrebbe fare?**

Il corso effettuato nel 2010, se conforme al DM 16/1/1997 è valido e non deve essere rifatto o integrato, però entro cinque anni dalla pubblicazione dell'Accordo, quindi entro gennaio 2017, dovrà completare la frequenza di corsi di aggiornamento per un totale di almeno 14 ore.

**1.52 Ai sensi dell'Accordo del 21 dicembre 2011, il Dirigente deve fare solo il corso di formazione di 16 ore previsto al punto 6 o deve fare anche la formazione prevista per i lavoratori?**

L'accordo CSR 221 del 21/12/2011 al punto 6 stabilisce che «La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.lgs. 81/08, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D.lgs. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori», quindi i dirigenti che pure rimangono creditori dell'attività di informazione e addestramento, nonché di eventuale formazione speciale, non sono destinatari della formazione prevista per i lavoratori (4+n).

**1.53 Sono un RSPP di alcuni istituti comprensivi e sto organizzando i corsi per il personale secondo l'Accordo Stato Regioni n. 221. Volevo chiedere se ci sono delle controindicazioni sul fatto di tenerli contemporaneamente a più classi da 35 persone usando skype?**

Relativamente alla formazione in modalità e-learning, si ribadisce che essa non consiste in una mera fruizione on line di materiali didattici o nel semplice scambio di e-mail o ancora nell'uso di un forum, ma in un modello formativo interattivo mediante una piattaforma informatica che consenta ai discenti di interagire fra di loro e con un tutor. Pertanto, non si ritiene conforme alla norma fare una formazione a distanza utilizzando skype, oltretutto a più classi ognuna di 35 persone.

**1.54 Devo identificare il datore di lavoro in una amministrazione comunale. L'amministrazione mi chiede di identificare 5 datori di lavoro, ciascuno responsabile del proprio settore di competenza e con autonomi poteri di spesa sulla sicurezza. Mi dicono che secondo le leggi amministrative la prassi è questa. Vorrei sapere se ciò è conforme al D.lgs. 81/08?**

La definizione di «datore di lavoro» riportata nell'art. 2 del D.lgs. 81/08 stabilisce che: «Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo». E' quindi possibile che l'organo di vertice abbia individuato cinque dirigenti ognuno in relazione al proprio settore di competenza.

**1.55 Un lavoratore dipendente, che ricopre il ruolo di custode per un'azienda, deve essere formato in base ai nuovi Accordi Stato-Regioni sulla formazione? Il lavoratore svolge mansioni di portierato che non prevedono l'uso del pc e neppure la presenza nei luoghi di lavoro durante il normale svolgimento delle lavorazioni, neppure saltuario.**

Sì, deve essere formato. Di norma il percorso formativo è quello previsto per il settore di attività dell'azienda, ma se siamo di fronte all'ipotesi definita dall'Accordo del 21-12-2012: «I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso» potrebbe fare il 4+4.

**1.56 La formazione prevista per i dirigenti dall'ultimo Accordo Stato-Regioni viene indicata come sostitutiva di quella prevista per i lavoratori. E' corretto considerarla sostitutiva anche delle ore aggiuntive previste per il preposto e di quella prevista per il datore di lavoro che svolge il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione?**

La formazione dei dirigenti secondo l'Accordo è sostitutiva di quella dei lavoratori, mentre quella dei preposti è aggiuntiva. La formazione del Datore di lavoro è richiesta solo a chi svolge i compiti del SPP e non è formalmente sostitutiva.



## **2. LUOGHI DI LAVORO, MACCHINE E DPI – TITOLI II, III (ART. 62-87)**

**2.1 Volevo alcune informazioni riguardanti l'utilizzo in azienda di un carrello elevatore con motore a combustione interna. Non sono riuscito a trovare un riferimento normativo sul divieto di utilizzare questa tipologia di carrello all'interno di un'azienda. Esiste una normativa in merito?**

Il punto n. 2.4 dell'allegato VI «Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro» del D.lgs. 81/08 e smi, indica che: «Le attrezzature mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori». Inoltre il punto 2.1.4 bis dell'allegato IV «Requisiti dei luoghi di lavoro» del D.lgs. 81/08 e smi stabilisce che: «Nei lavori in cui si svolgano gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedire o a ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione».

**2.2 Una ditta ha acquistato un paranco da un fornitore X di portata 1000 kg. Al momento dell'installazione il fornitore X si è reso conto di dover apportare delle modifiche, a mio parere sostanziali, per motivi di ingombro legati al luogo dell'installazione, quali:**

- sostituzione del gancio rispetto a quello previsto dal produttore (2 mm più piccolo)
- ulteriore foro nel punto in cui il paranco si attacca al carrello (sempre per motivi di ingombro).

**Quali sono le responsabilità della ditta tenendo presente che il produttore non è stato neppure coinvolto in tutto questo?**

**In altre parole, siamo nell'ambito di modifiche che vanno oltre la ordinaria e straordinaria manutenzione per cui è prevista una nuova marcatura CE e dichiarazione di conformità?**

L'articolo 71, comma 5 del D.lgs. 81/08 e smi ammette le modifiche apportate alle «macchine» come miglioria delle condizioni di sicurezza, sempre che le stesse non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. Nel caso di modifiche «sostanziali» in tal senso si verrebbe a configurare una nuova immissione sul mercato della «macchina» ed il soggetto che ha apportato le modifiche sarebbe individuabile come «costruttore».

**2.3 Che periodicità hanno le verifiche periodiche degli impianti di una scuola. Quali fonti posso consultare per ottenere queste informazioni?**

Nella Determinazione dirigenziale della Regione Piemonte 18 giugno 2012 n. 411 «Approvazione del Documento di indirizzo per la sicurezza degli Istituti scolastici del Piemonte», disponibile nella sezione dedicata alla Sicurezza del lavoro del sito web della Regione Piemonte all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/sicurezza.html>

sono indicati, tra altro, gli impianti normalmente presenti nelle scuole e i relativi obblighi di verifica.



**2.4 L'ex art 48 del 303/56 divenuto art. 67 del D.lgs. 81/08 parla di notifica agli organi competenti quando è prevista la presenza di più di tre lavoratori. Se un'azienda, nel corso degli anni, cresce e pertanto passa da due a quattro lavoratori, cosa deve fare?**

L'articolo 67, comma 3 del D.lgs. 81/08 prevede che «La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori» e la notifica, in forza del comma 1 dello stesso articolo va riferita alla costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali nonché ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti.

**2.5 Nel corso di una attività di vigilanza presso una azienda agricola, quali azioni deve intraprendere l'UPG (prescrizione, diffida, disposizione) nei confronti del datore di lavoro o del coltivatore diretto del fondo nel caso in cui alcune attrezzature di lavoro (non a norma) vengono dichiarate fuori servizio perché obsolete o guaste?**

Se le verifiche necessarie a constatare l'effettiva inservibilità delle attrezzature dichiarate «fuori servizio» sono positive non si configura alcuna violazione alle norme di igiene e sicurezza del lavoro. In caso contrario è prevista l'applicazione delle procedure di cui al D.lgs. 758/94 «Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro» per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08 e smi con prescrizione nei confronti del coltivatore diretto del fondo e violazione, in presenza di un datore di lavoro, dell'articolo 71 del D.lgs. 81/08 e smi con prescrizione nei confronti dello stesso.

**2.6 Per un carrello elevatore (elettrico, diesel...) occorrono denuncia e verifiche periodiche di cui all'allegato VII del D.lgs. 81/08 oppure è sufficiente la manutenzione prevista dal costruttore più verifica trimestrale funi e catene?**

I carrelli elevatori non rientrano nelle attrezzature di cui all'allegato VII, tuttavia devono essere soggetti all'attività di manutenzione di cui ai commi 4 e 8 dell'art. 71 e alle disposizioni contenute nell'allegato VI del D.lgs. 81/08.

**2.7 Dovendo verificare la rispondenza alle norme di legge sulla sicurezza e l'igiene del lavoro di una macchina utensile (centro di lavoro) costruita nell'anno 2001 e marcata CE secondo le norme in vigore all'epoca (Direttiva 98/37/CE e D.P.R. 459/96), vorrei sapere a quali leggi fare oggi riferimento, visto che sia la direttiva sia il decreto indicati sono stati abrogati rispettivamente dalla Direttiva 2006/42/CE e dal D.lgs. 17/10 che l'ha recepita.**

L'aggiornamento della Direttiva Macchine con l'entrata in vigore della Direttiva 2006/42/CE (recepito con il D.lgs. 17/10) non impone un adeguamento alle macchine messe in servizio in vigenza della direttiva 98/37/CE. Quindi, nel caso prospettato, il riferimento tecnico rimane la Direttiva 98/37/CE e le eventuali norme armonizzate richiamate nella dichiarazione di conformità della macchina. Ovviamente occorrerà verificare se nel frattempo l'UE abbia o meno attivato clausole di salvaguardia sulla specifica macchina.

## **2.8 Oltre all'art. 71 del D.lgs. 81/08, esiste qualche altro riferimento normativo in merito all'obbligatorietà del patentino per i lavoratori che utilizzano il muletto?**

Il c.d. «patentino» altro non è che l'attività di informazione, formazione e addestramento richiesta dagli artt. 36, 37 e 73 del D.lgs. 81/08 e smi compresa l'abilitazione per alcune attrezzature di lavoro, tra cui le varie tipologie di carrelli elevatori con conducente a bordo, indicate nell'Accordo del 22/02/2012 della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

## **2.9 Vorrei cortesemente sapere se dei loculi interrati o seminterrati di un cimitero sono da intendersi ambiente confinato ai fini della applicazione della vigente normativa (DPR 177/11)?**

Anche con riferimento alla Guida Operativa ISPESL 2008, si ritiene che i loculi interrati e seminterrati, quando caratterizzati da accessi di dimensioni limitate, condizioni di aerazione sfavorevole e accessi dall'alto, possano intendersi quali ambienti confinati ai fini della legislazione vigente.

## **2.10 In caso di ponteggio autosollevante è necessario richiedere alla ditta installatrice pimus e progetto del ponteggio? A quale normativa risultano soggetti?**

Con circolare del Ministero del Lavoro n. 39 del 15 maggio 1980, su conforme parere della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro - i ponteggi a piani autosollevanti (non i ponti sviluppabili) sono stati considerati soggetti alla disciplina autorizzativa di cui all'art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164. In passato quindi sono stati nel tempo autorizzati dal ministero del lavoro come ponteggi e ad essi sono state applicate le norme previste per i ponteggi metallici fissi. Non vi è dubbio invece che si tratti di macchine soggette alla Direttiva Macchine (oggi recepita con il D.lgs. 17/2010) ed al titolo III del DLgs 81/08. Il Ministero è nuovamente intervenuto sulla questione con la circolare 30 del 3/11/2006 nella quale si legge «Per ciò che riguarda altre attrezzature, quali ponti su cavalletti di altezza non superiore a metri 2, ponti sospesi, ponteggi a piani di lavoro autosollevanti e ponti a sbalzo, questo Ministero è dell'avviso che non trovano attuazione né le norme relative al Pi.M.U.S. né quelle relative alla formazione di cui al citato Accordo del 26 gennaio 2006". D'altra parte la disciplina richiamata contenuta nel D.lgs. 81/08 si riferisce oggi ai c.d. ponteggi fissi. In conclusione si ritiene che i c.d. ponteggi a piani sollevati siano da considerare attrezzature di lavoro disciplinate dal titolo III del D.lgs. 81/08, soggette alla direttiva macchine, devono essere installati conformemente alle istruzioni d'uso del fabbricante, da parte di lavoratori per i quali è richiesta una specifica informazione, formazione e addestramento (art. 73), e tali attrezzature devono essere sottoposte ad un controllo ad ogni montaggio (art. 71, comma 8) e a verifiche periodiche (art. 71, comma 11 e allegato VII).

## **2.11 In data 12.03.2012, sulla gazzetta ufficiale n. 60, è stato pubblicato l'Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

**concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (Repertorio atti n. 53/CSR).**

**In suddetto accordo però non si fa riferimento alla formazione rispetto all'utilizzo dei carroponte, mentre nel D.lgs. 81/08 la formazione per gli utilizzatori risulta obbligatoria.**

**A questo proposito, sapreste indicarci a quale delle due normative fare riferimento in merito?**

L'informazione e la formazione è obbligatoria per tutte le attrezzature di lavoro (art. 73, commi 1 e 2), quindi anche per il carroponte che, come le altre attrezzature di cui all'articolo 71, comma 7, richiede anche una specifica informazione, formazione e addestramento (art. 73 comma 4). Il nuovo accordo regola la previsione contenuta nell'art. 73, comma 5, e riguarda l'abilitazione all'uso delle attrezzature ivi previste, e ovviamente non esclude gli obblighi di informazione, formazione e addestramento sopra riportati.

**2.12 Un nostro cliente lavora nel comparto edile come lavoratore autonomo senza alcun lavoratore alle dipendenze. Questo autonomo utilizza un carrello elevatore con cestello (collegabile al gancio di una gru) per le sue lavorazioni di edilizia. Il suddetto autonomo deve seguire una qualche formazione specifica per l'uso dell'attrezzatura di elevazione?**

Premesso che in capo al lavoratore autonomo vi sono gli obblighi di cui all'articolo 21 e 94 del D.lgs. 81/08 e smi, in attuazione all'articolo 73, comma 5 dello stesso Decreto Legislativo, con l'Accordo del 22/02/2012 la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha previsto l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è prevista una specifica abilitazione degli operatori, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 21, comma 1 del D.lgs. 81/08 e smi. Tra queste attrezzature vi sono anche le piattaforme mobili elevabili ed i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. Inoltre si porta a conoscenza che il punto 3.1.4 dell'Allegato VI «Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro» del D.lgs. 81/08 e smi prescrive al comma 1 che il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. Tuttavia il citato punto prevede l'utilizzo «a titolo eccezionale» di attrezzature utilizzate per il sollevamento di persone non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Inoltre qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza ed i lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro oltre all'assicurazione della loro evacuazione in caso di pericolo. Al riguardo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Lettera circolare del 10 febbraio 2011, ha reso note le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che nella seduta del 19 gennaio 2011 ha approvato un parere sul concetto di «eccezionalità» di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al D.lgs. 81/08 e

smi e con il documento 18/04/2012 della stessa Commissione consultiva sono state indicate le «Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine».

**2.13 Dovendo provvedere alla formazione di utilizzatori di gru su camion (art. 73 D.lgs. 81/08) vorrei sapere quali sono i programmi per tale formazione?**

I programmi formativi devono essere conformi all'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73 comma 5 del D.lgs. 81/08), che prende in considerazione anche le autogru e le gru per autocarro.

**2.14 Vorrei sapere se un montafretri con operatore a bordo deve essere considerato una "piattaforma di lavoro mobile elevabile" e quindi se il lavoratore addetto deve effettuare la formazione specifica secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012?**

La definizione di "Piattaforme di lavoro mobili elevabili" contenuta nell'Accordo è la seguente: "macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio". Il montafretri potrebbe rispondere a tale definizione se è previsto uno sviluppo verticale superiore a 2 metri.

**2.15 Vorrei sapere se un tosaerba con operatore a bordo (del tipo a 4 ruote con l'operatore che lo conduce seduto su seggiolino) deve essere considerato un "trattore agricolo o forestale" e quindi se il lavoratore che lo usa deve effettuare la formazione specifica secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012?**

I trattori agricoli o forestali sono definiti come "qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi e una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori".

Quindi occorre verificare se l'attrezzatura di cui trattasi è stata omologata come trattore agricolo ex Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE. Nel qual caso l'utilizzatore deve essere formato.

**2.16 Gli enti bilaterali possono rilasciare patentini per addetti a macchine complesse?**

Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, l'Accordo del 22/2/2012 ricomprende tra i soggetti formatori gli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e smi, e gli organismi paritetici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.lgs. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 51 del D.lgs. 81/08, entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione.

### **2.17 Un lavoratore autonomo che manovra un'autogrù o una gru per autocarro necessita di una specifica abilitazione e formazione?**

In attuazione dell'articolo 73, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, ha individuato le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ivi compresi i soggetti di cui all'art. 21 comma 1 del D.lgs. 81/08.

### **2.18 Quali sono gli obblighi gravanti sul datore di lavoro che affida a diverse imprese, la modifica e l'implementazione di una vecchia linea/impianto (costituito da un insieme di rulliere motorizzate, gruppi girapallet ed elevatori) destinato al trasporto dei bancali di prodotti finiti, considerando che la linea/impianto è antecedente al DPR 459/96 e quindi sprovvisto di marcatura CE e sprovvisto della relativa documentazione tecnica?**

Se si tratta di una nuova messa in servizio, gli obblighi relativi all'applicazione del D.lgs. 17/10 gravano sul «fabbricante» (persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina). Si deve quindi capire se la progettazione e realizzazione della macchina viene fatta dal committente, pur avvalendosi per i singoli interventi del lavoro di imprese esterne, o se il committente ha commissionato ad una impresa esterna tali incombenze.

### **2.19 Nello stabilimento in cui lavoro c'è un serio problema di pulizia e igiene dei bagni aziendali, visto lo sporco e il cattivo odore di urina che questi emanano. Vengono puliti sommariamente solo la mattina con acqua per mezzo di una pompa; i rubinetti sono a manopola e non a pedale, quindi non igienici, e i dosatori del sapone, quando c'è, sono in condizioni disastrose. Con la presente vorrei conoscere la normativa sulla pulizia dei bagni aziendali, nonché su quelli mobili tipo»SEBACH».**

La problematica segnalata è affrontata in modo esaustivo dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Infatti, il Titolo II – Luoghi di lavoro del D.lgs. 81/08, all'articolo 63 comma 1, puntualizza esplicitamente che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV, e il soggetto obbligato a garantire tale conformità risulta essere il datore di lavoro (articolo 64 comma 1, lettera a). Altra indicazione sul fatto che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate è contenuta all'articolo 64, comma 1, lettera d). Infine, nello specifico, nell'allegato IV sui requisiti dei luoghi di lavoro, al punto 1.13.4.1, troviamo la seguente prescrizione "Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori e in genere ai servizi di igiene e

benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro”.

L'inosservanza a tali obblighi prevedono a carico dei responsabili l'applicazione di sanzioni penali con avvio delle procedure di cui al D.lgs. 758/94. Nei casi rappresentati nel quesito, sono previste sanzioni sia per il datore di lavoro sia per il dirigente. L'organo di vigilanza competente per territorio, ovvero il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L) della ASL è il soggetto a cui inviare eventuali segnalazioni in questo senso.

**2.20 Chiedo un chiarimento in merito alla data di scadenza delle imbracature di sicurezza per i sistemi anticaduta. La scadenza dei 5 anni va riferita alla data di costruzione del prodotto indicata sulla targhetta oppure dalla data di messa in uso?**

La norma EN 361 non indica un termine fisso di obsolescenza, ma stabilisce che sia il costruttore a dover indicare (punto 7, lettera m) la durata di vita prevista. Detto questo, trattandosi di fibbie di nylon il loro «invecchiamento» inizia con la produzione e non solo con l'uso, tra l'altro risulterebbe alquanto problematico verificare la data di messa in uso poiché diversamente da quella di produzione risulterebbe difficile dimostrare quando quella imbracatura è stata indossata la prima volta.

**2.21 Volevo sapere cosa è necessario fare per dichiarare fuori servizio un carro ponte, che non verrebbe tuttavia dismesso visti i costi che comporterebbe la dismissione?**

Occorre rendere inservibile l'attrezzatura (taglio del cavo di alimentazione, eliminazione pulsantiera di comando, ecc.) e rendere pubblica la messa fuori servizio (comunicazione all'INAIL e al personale, cartelli, ecc.).



### **3. CANTIERI – TITOLO IV (ARTT. 88-160)**

**3.1 Come gestisco il POS nel caso di una società snc con due soci amministratori al 50%, che si occupano di progettazione e gestione del cantiere, nominati come impresa affidataria, che formano una ATI con l'impresa esecutrice delle opere»? Ogni ditta dovrà avere il proprio? Anche la società in questione che non opera direttamente sul cantiere? Inoltre tale società dovrà comunque avere il proprio RSPP, addetto antincendio, addetto primo soccorso, RLS, il proprio DVR?**

Ai sensi dell'art. 96 comma 1, del D.lgs. 81/08 spetta anche al datore di lavoro delle imprese affidatarie la redazione del POS.

I soci delle s.n.c. sono equiparati ai lavoratori, pertanto, la s.n.c. deve avere il proprio RSPP, addetto antincendio, addetto primo soccorso, redigere il DVR...

**3.2 Dovrei eseguire dei lavori di ristrutturazione che probabilmente comporteranno l'intervento di più imprese. Vorrei sapere se è necessaria la comunicazione all'ASL competente e, in tal caso, le modalità di tale comunicazione ?**

E' necessaria la notifica all'ASL e alla DTL secondo i contenuti dell'all. XII del D.lgs. 81/08. Per le modalità si suggerisce di prendere contatti con l'ASL competente per territorio.

**3.3 Dovrei seguire la sicurezza per un piccolo cantiere sotto i 100.000 Euro. Ho visto che all'art. 90 comma 11 in caso di lavori non soggetti a permesso di costruire e inferiori ai 100.000 Euro, il CSE svolge anche il ruolo di CSP. Cosa significa in pratica? Il Piano di sicurezza può essere fatto anche dopo l'affidamento dei lavori all'impresa o non va fatto per niente?**

Se nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non in contemporanea, il committente, nel caso prospettato nella domanda, prima dell'affidamento dei lavori può nominare il solo coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tale soggetto, deve essere in possesso dei requisiti dell'art. 98 del D.lgs. 81/08 e, nel caso specifico, deve ottemperare agli obblighi stabiliti dall'art. 91 a carico del coordinatore per la progettazione e art. 92 a carico del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Si segnala che il Ministero del Lavoro si è espresso specificando che in questi casi il coordinatore in fase di esecuzione deve essere nominato contestualmente all'incarico di progettazione (Circ. n. 30 del 29 ottobre 2009).

**3.4 Svolgo la funzione di coordinatore della sicurezza nei cantieri, mi sono sorti dei dubbi in merito all'idoneità tecnico professionale che devono avere:**

**- le imprese familiari;**

**- le società snc dove in cantiere lavorano due o tre soci con pari responsabilità e indipendenza lavorativa, anche decisionale.**

**Si configurano come imprese e quindi devo richiedere POS, ecc. come da Allegato XV, o come lavoratori autonomi e quindi devo richiedere altri documenti secondo l'Allegato XVII?**



In tutti i casi vige l'obbligo a carico del committente o del responsabile dei lavori della verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi con le modalità previste dall'allegato XVII del D.lgs. 81/08.

Nel caso prospettato, le imprese familiari e le imprese snc sono imprese il cui datore di lavoro nel rispetto degli obblighi previsti dall' art. 96 c. 1 lett. g) deve redigere il POS. La verifica dell'idoneità tecnico professionale di tali imprese deve essere effettuata secondo i contenuti del punto 1 dell'allegato XVII.

### **3.5 Nei cantieri è sempre necessaria la presenza di un addetto antincendio e pronto soccorso, sia nel caso che operi un'unica impresa sia nell'ipotesi in cui nel cantiere operino più imprese?**

Per assicurare un efficace intervento in caso di emergenza nel cantiere deve essere presente personale adeguatamente formato al ruolo di addetto antincendio e pronto soccorso.

### **3.6 In una ATI tra lavoratori autonomi si deve individuare il soggetto responsabile incaricato per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del D.lgs. 81/08?**

Per quanto riguarda i compiti dell'art. 97, i soggetti obbligati sono il datore di lavoro e il dirigente. Pertanto, è necessario individuare il soggetto che all'interno dell'ATI ricopre il ruolo di datore di lavoro ed eventualmente chi svolge il ruolo di dirigente.

### **3.7 Una pubblica amministrazione definisce un importo da destinare per lavori di manutenzione dei propri edifici e interventi di adeguamento di strutture e impianti, cioè opere di diverso tipo ed entità. Indice una gara di appalto per l'affidamento degli interventi ad una ditta in modo da avere un referente per l'esecuzione di tali opere manutentive. Ci saranno casi in cui le opere richiederanno la redazione di un PSC mentre altre, sia per entità sia per tipologia e rischi specifici, no. E' bene precisare che, al momento, i lavori non sono noti, pur sapendo che si potrebbe avere bisogno di rifare una copertura, come di riparare un semplice wc. Di fronte ad una situazione poco definita, la PA in sede di contratto ritiene doveroso allegare e fare sottoscrivere anche il PSC. Al momento della sottoscrizione del contratto non è però ancora chiaro che tipo di opera si prevede di eseguire e quindi non ci sono elementi specifici su cui potere capire se necessario fare un PSC e che contenuti debba avere.**

Se l'oggetto dell'appalto prevede, tra gli altri, lavori edili per i quali è prevedibile la presenza anche non contemporanea di più imprese devono essere nominati, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, il Coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE). Il CSP, tra gli obblighi previsti a suo carico dall' art. 91 del D.lgs. 81/08, ha quello della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). In assenza di alcuni elementi di conoscenza dei lavori in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo,

per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità delle amministrazioni aggiudicatrici "contratto aperto", il PSC dovrà essere definito sulla base degli elementi conosciuti o conoscibili e rinvierà ad un secondo momento, preventivo all'inizio dei lavori, la definizione degli aspetti operativi.

### **3.8 Quali documenti devono essere pretesi ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale di una impresa straniera incaricata di eseguire opere in un cantiere sul territorio nazionale?**

Gli stessi previsti per le aziende italiane dall'Allegato XVII e dall'art. 90, comma 9, del D.lgs. 81/08.

### **3.9 In uno stabile di cinque unità abitative di proprietà di quattro individui devono essere tinteggiate le facciate, a tale riguardo i proprietari intendono fare installare un ponteggio perimetrale e procedere autonomamente alla tinteggiatura. Quali sono gli obblighi a loro carico stabiliti dal D.lgs. 81/08 nel caso essi operino sul ponteggio singolarmente o in cooperazione tra loro?**

Normalmente un proprietario o un conduttore che decide di tinteggiare autonomamente la casa in cui vive non è soggetto agli obblighi del D.lgs. 81/08. Nel caso prospettato, al contrario, ognuno dei 4 proprietari svolgerebbe in proprio una parte dei lavori e affiderebbe agli altri tre l'esecuzione della parte rimanente. Pertanto, si ritiene che ciascuno dei soggetti coinvolti nell'affidare a terzi una parte dei lavori dovrebbe verificarne i requisiti tecnico professionali ai sensi dell'art 90 del D.lgs. 81/08. Sintetizzando, per quanto riguarda l'esecuzione singola si potrebbe configurare la prestazione di un lavoratore autonomo con gli obblighi dell'art. 21, mentre nel caso di «cooperazione» ci avvicineremmo ad una situazione di società di fatto.

### **3.10 Qual è la differenza tra DUVRI e POS?**

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) è previsto dall'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08 e viene redatto dal datore di lavoro committente in relazione a lavori in appalto e subappalto.

Il piano operativo di sicurezza (POS), previsto dagli articoli 89 e 96 del D.lgs.81/08, contiene la valutazione dei rischi del singolo cantiere edile e deve essere redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice.

### **3.11 In un cantiere di allestimento fieristico in cui il Committente non predispone alcun documento di sicurezza (Piano di Sicurezza e Coordinamento o DUVRI) e non richiede alle ditte esecutrici i documenti o il Piano Operativo, si può ritenere idoneo il comportamento dell'impresa affidataria (avente uno o più sub-appaltatori) che comunque applica quanto previsto dall'art. 97 del D.lgs. 81/08?**

L'impresa affidataria risponde dei propri obblighi e non delle eventuali responsabilità del committente, ma occorre tenere conto che la mancata predisposizione dei documenti di coordinamento da parte del committente può avere riflessi importanti

sulla sicurezza delle imprese affidatarie e sub affidatarie. Pertanto, l'impresa affidataria deve esigere dal committente la predisposizione del PSC e/o del DUVRI nei casi in cui tali documenti sono obbligatori.

### **3.12 Quando le caratteristiche di un ponteggio metallico rispettano quanto indicato nel Libretto delle Istruzioni del Fabbricante è necessario procedere alla stesura del PIMUS?**

Sì, il Piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi (PIMUS) deve essere redatto in tutti i casi di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi metallici.

### **3.13 A quali enti si deve richiedere il DURC e quali informazioni deve contenere?**

Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) viene rilasciato da:

- a) INPS;
- b) INAIL;
- c) Casse Edili (nel settore edile);
- d) altri enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria previa convenzione con INPS e INAIL.

Secondo l'articolo 4 del Decreto del Ministero del Lavoro del 24.10.2007 il DURC deve contenere:

- a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
- b) l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
- c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
- d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
- e) la data di rilascio del documento;
- f) il nominativo del responsabile del procedimento.

### **3.14 In un cantiere di opera pubblica, con lavorazioni affidate ad un'unica impresa, è stato redatto il piano di sicurezza sostitutivo.**

**Successivamente, è stato autorizzato un subappalto e le imprese sono diventate 2. L'ente quindi nomina il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. A questo punto, il coordinatore deve:**

**- verificare la completezza del PSS e aggiungere la stima degli oneri della sicurezza;**

**- fare un PSC ex novo?**

**La ditta che aveva preparato il PSS, deve trasmettere anche il POS?**

Deve redigere il PSC di cui è responsabile. Nel fare ciò può evidentemente tenere conto del PSS già redatto (e quindi assumerlo in tutto o in parte a secondo del giudizio che ne dà). L'impresa deve comunque redigere il proprio POS che dovrebbe avere, ex Allegato XV, contenuti diversi rispetto al PSS.

### **3.15 Sono validi i corsi di aggiornamento per CSP e CSE di cui al D.lgs.81/08, Allegato XIV, erogati in modalità FAD?**

La questione della validità della FAD è controversa, si può ritenere che quando il legislatore ha voluto prevedere questo tipo di modalità formativa lo ha espressamente indicato. Ad esempio, per i corsi di aggiornamento per RSPP, l'accordo 26/1/2006, punto 3, ha stabilito che gli stessi possano essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza. Per quanto attiene i corsi di aggiornamento per CSE e CSP, l'allegato XIV al D.lgs. 81/08 invece non fornisce tale indicazione ma stabilisce che l'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni e seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. In definitiva, per i corsi di aggiornamento per CSP e CSE il legislatore non ha indicato la modalità FAD.

**3.16 Nelle organizzazioni mediamente complesse il Datore di Lavoro delega (seguendo l'art. 16) le attività, tra cui i compiti dell'art. 97, al Delegato (normalmente il Direttore di Cantiere). In cantieri di una certa dimensione o quando si hanno più cantieri da seguire il Delegato si fa "aiutare" dal "preposto" per il controllo delle ditte terze art. 97: verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché il coordinamento degli interventi di cui agli art. 95-96. Il "preposto" nella ns. organizzazione esegue, oltre ai compiti disciplinati dagli art. 19-96, i controlli sulle ditte terze esecutrici "in nome e per conto" del Delegato senza la formalizzazione scritta di tale incarico. È necessario formalizzare il ruolo di controllo da parte dei "preposti" sulle ditte terze (compito del DL da noi delegato al Dirigente con procura notarile)?**

Gli obblighi di cui all'art. 97 sono posti a carico di datore di lavoro e del dirigente. Gli obblighi del Datore di lavoro possono essere trasferiti con delega (ed eventuale subdelega) a persona competente nelle forme dell'art. 16. Il soggetto delegato risponde nel suo ruolo di datore di lavoro delegato. Il preposto, ancorché menzionato nel comma 3 ter dell'art. 97, non è destinatario dell'obbligo specifico, ma può essere investito, nell'ambito aziendale, con semplice ordine di servizio, di compiti operativi a supporto dell'azione del dirigente e del datore di lavoro che rimangono responsabili dell'obbligo.

**3.17 Porgo una domanda in merito alla trasmissione della notifica preliminare all'amministrazione concedente ex art. 90 comma 9 lettera c del D.lgs. 81/08: il Committente/Responsabile dei lavori ha l'obbligo di inoltrare all'ufficio tecnico comunale sia la notifica effettuata prima dell'inizio dei lavori sia tutti gli aggiornamenti della notifica effettuati in corso d'opera? oppure è sufficiente protocollare solamente la prima notifica, prima dell'inizio delle opere?**

L'art. 90, comma 9 stabilisce che il committente o il RdL «trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99».

L'articolo 99 invece stabilisce che «Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare

elaborata conformemente all'ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti ...»

Quindi letteralmente di aggiornamenti si parla solo nell'art. 99 in relazione all'invio della notifica e per l'appunto dei suoi aggiornamenti all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.

Tuttavia, si ritiene opportuno trasmettere anche all'amministrazione concedente copia delle modifiche alla notifica.

### **3.18 La Linea Vita in Regione Piemonte è obbligatoria?**

L'articolo 15 (Norme in materia di sicurezza) della LR 20/2009, come modificato dall'art. 86 della LR 3/2013, stabilisce che: "... è fatto obbligo di prevedere specifiche misure di sicurezza per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in copertura ...». In particolare «per specifiche misure di sicurezza si intendono la predisposizione di:

- a) idoneo accesso agevole e sicuro alle coperture, prioritariamente da uno spazio interno comune, salvo motivata ragione tecnica;
- b) dispositivi di protezione collettivi permanenti o di sistemi di ancoraggio permanenti, da realizzare contestualmente o in alternativa a seconda della soluzione progettuale prescelta.»

### **3.19 Chi deve progettare una Linea Vita?**

Si può parlare di diversi livelli di progettazione:

- progettazione dell'accesso e della tipologia di dispositivi da installare, ad esempio a cura del coordinatore per la progettazione o esecuzione (per stesura e aggiornamento fascicolo); il CSP - CSE dovrà, ad esempio, prevedere delle prove di collaudo del sistema secondo la UNI EN 795 e prescrivere l'adesione alle istruzioni per l'uso del produttore; in assenza di prove, la UNI EN 795 prevede un calcolo da parte di ingegnere che attesti che tutti gli ancoraggi strutturali siano in grado di sopportare il doppio della forza massima prevista.
- progettazione della linea vita da parte del costruttore; se questo intende seguire la UNI EN 795, deve attenersi alla normativa tecnica di riferimento per la produzione, commercializzando prodotti conformi alla stessa.

### **3.20 Chi può montare una Linea Vita?**

Un installatore in possesso di idoneità tecnico professionale, secondo l'art. 90 comma 9 e allegato XVII del D.lgs. 81/08, che, per la parte di propria competenza (seguendo il progetto), ne risponde ai sensi dell'art. 24 del decreto stesso.

### **3.21 Chi deve verificare una Linea Vita?**

La verifica finale fa parte della corretta installazione e quindi è di competenza dell'installatore. Sulle verifiche successive occorre fare riferimento alle indicazioni fornite dal costruttore nelle istruzioni d'uso.

**3.22 Mi sembra di capire che l'all. XIII del D.lgs. 81/08 richiede sempre disponibilità di docce, mensa e spogliatoio, oltre a servizi igienici e lavabi, in tutti i cantieri, anche se di limitata entità.**

**Per i soli WC e lavabi è possibile fare una convenzione con un bar adiacente che rimane aperto per tutto l'orario di cantiere?  
Per docce e locali mensa/spogliatoio, è possibile fare una convenzione con proprietario di residenza privata adiacente al cantiere?**

L'allegato XIII al punto 3.5 ammette convenzioni solo con strutture idonee aperte al pubblico e non con privati. D'altra parte ovvie ragioni sconsigliano l'uso promiscuo di servizi igienici. Si ritiene che l'ipotesi del punto 3.5 valga a soddisfare gli obblighi del punto 3 (gabinetti e lavabi) e non anche per soddisfare gli obblighi contenuti in altri punti.

**3.23 Qual è l'altezza minima delle unità di decontaminazione da utilizzare per la bonifica di manufatti in amianto in matrice compatta?**

L'unità di decontaminazione, più propriamente definita sistema di decontaminazione, è normalmente inserita in strutture monoblocco all'interno delle quali sono ricavati lo spogliatoio sporco, lo spogliatoio pulito, il vano doccia e la chiusa d'aria. Tali monoblocchi vengono spostati nei diversi cantieri di bonifica. Per quanto riguarda l'altezza minima di tali strutture, si suggerisce di fare riferimento all'Allegato XIII del D.lgs. 81/08 che al punto 5 "Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione" stabilisce che «5.1. Non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40 ...».



## **4. SEGNALETICA DI SICUREZZA, MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, VIDEOTERMINALI – TITOLI V,VI, VII (ARTT. 161-180)**

### **4.1 Come devono essere etichettate le tubazioni visibili che servono a contenere o trasportare sostanze pericolose utilizzate nei luoghi di lavoro in considerazione dell'entrata in vigore del regolamento cd CLP (Classification, Labelling and Packaging) sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele pericolose?**

L'allegato XXVI del D.lgs. 81/08, che indica le prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni contenenti sostanze o preparati pericolosi, già prevede nel richiamo alle successive modifiche e integrazioni alle normative del settore, l'applicazione del Regolamento CLP. Al riguardo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota Prot. 15/VI/0014877/MA001.A001 del 30/06/11 – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro – Div. VI ha impartito le prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni dei regolamenti europei sulla "chimica", tra cui il Regolamento CLP, nell'ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del D.lgs. 81/08, Capo I "Protezione da Agenti Chimici" e Capo II "Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni"), indicando che potranno coesistere, almeno fino a quando il regolamento CLP non sarà a regime (1° giugno 2015), la segnaletica di sicurezza in base agli allegati del D.lgs. 81/08 e quella afferente alle nuove prescrizioni CLP.

### **4.2 Considerato che nel D.lgs. 81/08 si fa riferimento a molteplici metodologie per la valutazione dei rischi da MMC, è corretto interpretare che tali metodi non siano obbligatori ma che l'azienda possa utilizzare solo i fattori che sono indice di rischio nella movimentazione e analizzare quelli senza ricorrere obbligatoriamente a NIOSH, MAPO o altro?**

Secondo quanto previsto dal titolo VI del D.lgs. 81/08, il DL valuta le situazioni di rischio in materia di MMC e adotta le conseguenti azioni di prevenzione tenendo conto delle indicazioni di cui all'allegato XXXIII. Il ricorso a buone prassi e a linee guida non è un obbligo tassativo ma, come indicato dall'art. 168, comma 3 del Decreto 81, un semplice criterio di riferimento.

### **4.3 È corretto eseguire la valutazione dei rischi per soggetti "giovani" e "anziani" considerando per loro una massa di riferimento specifica (maschi: 20kg; femmine: 15 kg) ridotta rispetto a quella standard? Oppure è preferibile non eseguire per queste categorie una valutazione del rischio specifica e tenere conto dell'invecchiamento individuale unicamente nell'ambito della formulazione del giudizio di idoneità da parte del medico competente?**

Nell'ambito della valutazione dei rischi, si ritiene opportuno prevedere per questi soggetti l'attivazione di misure di tutela, a partire da indici di sollevamento più bassi rispetto agli altri. Si ritiene altresì che i valori limite di sollevamento per età e sesso vadano intesi come rigidi, secondo lo schema seguente:

maschi 18-45 anni: 25 kg

maschi <18 o >45 anni 20 kg

donne 18-45 anni: 20 kg



donne <18 o >45 anni: 15 kg

Le masse di riferimento possono essere considerate come il peso massimo sollevabile in condizioni ideali. Chiaramente questi limiti vanno pesati per le condizioni di sollevamento e per frequenza e durata, secondo le indicazioni del NIOSH (Lifting equation). Il superamento di tali pesi durante i sollevamenti, anche occasionali, è un indicatore della possibile presenza di criticità nelle operazioni svolte: in queste condizioni non può essere assicurata la protezione per almeno il 90% della relativa popolazione di riferimento. Si noti che sia nello standard ISO 11228-1 che nella norma UNI EN 1005-2 tali masse di riferimento non sono considerate come limiti invalicabili bensì come indicatori di protezione minima delle varie popolazioni. Infatti, masse superiori anche ai 25 Kg sono elencate per popolazioni lavorative definite particolari: in queste condizioni, peraltro frequenti in certe mansioni (ad esempio le operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, ecc...), risulta necessario ricorrere a diverse misure per mantenere sotto controllo il livello di rischio (es. ausili, procedure organizzative, formazione, sorveglianza sanitaria, ecc...). Rimane comunque inalterato il concetto che il superamento di tali soglie diviene un indice importante di situazione a rischio.

**4.4 Le azioni di sollevamento gravose svolte con l'intervento di 2 addetti, che sono piuttosto frequenti, non sono trattate dalla ISO 11228. In tal caso, è corretto eseguire la valutazione utilizzando l'equazione 4.3.3.2.1 della EN 1005-2, o l'equazione A.7.2 della ISO 11228-1, che tengono conto di questi aspetti specifici?**

Sì, è corretto. Mentre l'originale formula del NIOSH non prevede moltiplicatori aggiuntivi nel caso in cui il sollevamento venga effettuato da 2 operatori, sia la norma EN 1005-2 che lo standard ISO 11228-1 prevedono interventi correttivi degli indici di sollevamento quando questo sia effettuato da due o più lavoratori contemporaneamente. I differenti metodi di approccio delle due norme, anche se utilizzano metodi matematici diversi, non presentano sostanziali difformità, sottolineando entrambe la necessità di introdurre dei riduttori dell'indice finale, quando il sollevamento avvenga con queste modalità.

**4.5 Un indice di sollevamento (equazione A.7.2 della ISO 11228-1) pari a 1 può essere considerato un "valore di azione" analogo a quello ex art. 201 del D.lgs. 81/08? In tal caso, è possibile considerare quale "valore limite di esposizione" un indice di sollevamento pari a 3? Oppure occorre considerare un indice di sollevamento pari a 1 come un "valore limite di esposizione"?**

Si ritiene che per l'indice di sollevamento, il valore di 0.85, piuttosto che quello di 1, dovrebbe essere considerato il livello di azione oltre il quale sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria; infatti, data la variabilità del livello di esposizione presente in molte attività lavorative, anche se considerate omogenee, è probabile che la valutazione del rischio sia affetta da una discreta incertezza, che consiglia di considerare potenzialmente esposti anche lavoratori con un livello di esposizione borderline. Al contrario, un valore pari a 3 costituisce il valore limite di esposizione.

**4.6 Come deve essere organizzato un ufficio di un'azienda industriale in cui i lavoratori, non utilizzando il videoterminale in modo sistematico e abituale**

**per almeno venti ore alla settimana, non rientrano nella definizione di "lavoratori addetti al videoterminale" di cui all' art. 173 del D.lgs. 81/08?**

Il comma 3 dell'art. 174 "Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti" del D.lgs. 81/08, prevede, indipendentemente dalla presenza dei cd "lavoratori addetti al videoterminale" così come definiti dalla norma (art. 173), che i posti di lavoro vengano comunque organizzati e predisposti in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV del citato Decreto.

## **5. AGENTI FISICI, SOSTANZE PERICOLOSE, AGENTI BIOLOGICI, PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE – TITOLI VIII, IX, X, XI (ARTT. 181-297)**

### **5.1 L'articolo 201 del Decreto 81/08, relativo ai valori limite di esposizione e valori d'azione inerenti il rischio vibrazioni, stabilisce anche valori limite su «periodi brevi». Cosa si intende per periodi brevi?**

I valori limite di esposizione su periodi brevi (20 m/s<sup>2</sup> per HAV e 1,5 m/s<sup>2</sup> per WBV) sono valori che puntano a ridurre i rischi indiretti di infortunio e sono desunti dalle prime versioni della direttiva comunitaria sulle vibrazioni (le proposte di Direttiva 93/C77/02 e 94/C230/03) che utilizzavano il termine "... in pochi minuti". Premesso che i valori limite su tempi brevi sono comunque valori RMS, in attesa di ulteriori approfondimenti di natura tecnico-normativa si ritiene che per "periodi brevi" si debba intendere un valore di aw che corrisponda al minimo tempo di acquisizione statisticamente significativa delle grandezze in indagine. Con la strumentazione attualmente disponibile tali tempi corrispondono ad almeno 1 minuto per HAV (Hand Arm Vibration) e almeno 3 minuti per WBV (Whole Body Vibration).

### **5.2 Un distributore di carburante (benzina, gasolio e gpl) deve tenere il registro degli esposti ai cancerogeni?**

Ai sensi dell'articolo 236 del D.lgs. 81/08, il Datore di lavoro deve effettuare la valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 242). Gli stessi lavoratori sono iscritti nel registro degli esposti (art. 243).

### **5.3 Vorrei sapere cosa dice la legge per lo smaltimento dell'eternit. Un proprietario che non rimuove la copertura in eternit del suo capannone deve comunicarlo al comune?**

La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per se un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Il problema sorge quando i materiali contenenti amianto (MCA) sono danneggiati. Le situazioni di pericolo per la salute in relazione a MCA si possono riassumere nel seguente modo:

- danneggiamento per azione degli occupanti o per interventi manutentivi;
- deterioramento per effetto di fattori esterni (vibrazioni, infiltrazioni d'acqua, correnti d'aria);
- deterioramento per degrado spontaneo;
- materiali danneggiati o deteriorati o materiali friabili in prossimità di sistemi di ventilazione.

In queste le situazioni si determina la necessità di un'azione specifica, da attuare in tempi brevi, per eliminare il rilascio in atto di fibre di amianto nell'ambiente. I provvedimenti possibili possono essere:

- restauro dei materiali: quando le zone di danneggiamento sono di scarsa estensione (inferiori al 10% della superficie di amianto presente nell'area interessata);

- intervento di bonifica mediante rimozione, incapsulamento o confinamento dell'amianto. La bonifica può riguardare l'intera installazione o essere circoscritta alle aree dell'edificio o alle zone dell'installazione in cui si determina un rilascio di fibre.

E' obbligo del proprietario valutare le condizioni di degrado dei MCA secondo quanto previsto dal DM 6/9/1994, attuando un programma di controllo e manutenzione e agendo di conseguenza con gli eventuali interventi necessari alla messa in sicurezza dei MCA. Eventuali situazioni di pericolo possono essere segnalate al Sindaco del proprio comune di residenza.

Si veda anche, al proposito, la DGR 40-5094 del 18/12/2012 «Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento-amianto negli edifici», pubblicata sul BURP n. 5 del 31/01/13.

#### **5.4 Qual è il corso minimo che devono sostenere i lavoratori addetti alla rimozione e smaltimento amianto? Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h, della Legge 257/92?**

Si deve fare riferimento all'art. 10 del DPR 8/8/1994 - Predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e rilascio di titoli di abilitazione. 1. I corsi di formazione vengono articolati in relazione al livello professionale del personale a cui sono diretti: a) operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica; b) gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica. 2. I corsi di livello operativo sono mirati all'acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del rischio, nonché all'uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative. Devono prevedere la trattazione almeno dei seguenti argomenti: a) rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto; b) sistemi di prevenzione con particolare riguardo all'uso corretto dei mezzi di protezione respiratoria; c) finalità del controllo sanitario dei lavoratori; d) corrette procedure di lavoro nelle attività di bonifica e smaltimento. 3. I corsi destinati al livello operativo hanno una durata minima di trenta ore. 4. I corsi di livello gestionale sono differenziati per gli addetti alle attività di bonifica (rimozione o altre modalità) di edifici, impianti, strutture, ecc. coibentati con amianto e per gli addetti alle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto. 5. Tali corsi comprendono anche le responsabilità e i compiti della direzione delle attività, i sistemi di controllo e di collaudo, i criteri di scelta dei sistemi di protezione. Prevedono la trattazione almeno dei seguenti argomenti: a) rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto; b) normative per la protezione dei lavoratori e la tutela dell'ambiente: obblighi e responsabilità dei diversi soggetti, rapporti con l'organo di vigilanza; c) gestione degli strumenti informativi previsti dalle norme vigenti; d) metodi di misura delle fibre di amianto; e) criteri, sistemi e apparecchiature per la prevenzione dell'inquinamento ambientale e la protezione collettiva dei lavoratori: isolamento delle aree di lavoro, unità di decontaminazione, estrattori e sistemi di depressione; f) mezzi di protezione personale, ivi compresi loro controllo e manutenzione; g) corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione, controllo, bonifica e smaltimento; h) prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza. 6. I corsi destinati al livello gestionale hanno una durata minima di cinquanta ore. 7. Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione avviene da parte delle regioni o province autonome previa verifica finale dell'acquisizione degli elementi di base relativi alla

sicurezza e alla prevenzione del rischio da amianto con riferimenti specifici all'attività cui saranno addetti i discenti...

### **5.5 Quali sono le disposizioni sulla valutazione del rischio chimico e sulle schede di sicurezza delle sostanze pericolose?**

Il Regolamento UE n. 453 del 20 maggio 2010, modificando l'allegato 2 del REACH, ha disposto la modifica delle schede di sicurezza delle sostanze pericolose prevedendo tra l'altro l'indicazione della doppia classificazione (CLP e Direttiva 67/548/CEE). Pertanto, anche le imprese nella VdR dovranno tenere conto dei nuovi criteri di classificazione delle sostanze pericolose. Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare 14877 del 30/06/2011 ha impartito le prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione ed eventuale Restrizione delle sostanze chimiche), del Regolamento CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele pericolose) e del Regolamento 453/2010, inerente il contenuto delle schede dei dati di sicurezza, nell'ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del D.lgs. 81/08 e smi, Capo I "protezione da Agenti Chimici" e Capo II "Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni").

### **5.6 Stiamo provvedendo a redigere per alcune aziende il Documento di Valutazione dei Rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni (in particolare trattasi di utilizzo di MDI per la schiumatura delle vasche frigorifere), sulla base di rilevazioni ambientali condotte negli ambienti produttivi. L'MDI (diisocianato di 4,4'-metilendifenile) è stato recentemente classificato come R40. Occorre redigere il registro degli esposti o quest'ultimo deve essere esclusivamente compilato in presenza di sostanze classificate come R45, R46 e/o R49?**

Nel caso prospettato, il prodotto, essendo classificato come R40, rientra nei cancerogeni di terza categoria, secondo la Direttiva 67/348/EEC. A tali sostanze non si applica il capo secondo del Titolo IX del Decreto 81/08 e smi.

### **5.7 La circolare del Ministero del Lavoro del 25.01.2011 (Orientamenti pratici per la determinazione delle Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità - ESEDI- all'amianto) non contempla le attività lavorative che potrebbero avere un'esposizione indiretta all'amianto, poiché non direttamente coinvolto nel ciclo produttivo. Intendiamo, ad esempio, le varie mansioni operanti in fabbricati industriali in cui è presente contro soffittatura in fibro-cemento contenente amianto: oltre ad un monitoraggio periodico finalizzato alla quantificazione e verifica dei limiti, come può essere valutata, in ambito di valutazione dei rischi, l'esposizione di tali mansioni?**

Oltre alla verifica periodica dei livelli di esposizione occorre prevedere la verifica periodica dello stato di degrado dei MCA e provvedere alla manutenzione degli stessi e/o intraprendere altre misure, che possono derivare dalla specifica valutazione del rischio (tra le quali la bonifica).

### **5.8 Devo compilare il registro per lavoratori esposti al fumo passivo, sapendo che le sostanze cancerogene presenti sono benzene e IPA, vorrei sapere se**

**nel quadro B e nel modulo dei dati individuali del registro degli esposti si inserisce la concentrazione delle singole sostanze cancerogene (benzene, IPA ed eventualmente nicotina se opportuno) o si può indicare solamente fumo passivo come miscela di più sostanze?**

Tecnicamente si ritiene che debba essere inserita la concentrazione delle singole sostanze cancerogene.

**5.9 Sono un RSPP di una azienda metalmeccanica che usa modestissime quantità di sostanze pericolose: solventi, colle, grassi, oli. Ho eseguito la valutazione del rischio chimico e mi sembra di ricordare che l'aggiornamento va effettuato ogni tre anni ma non trovo questa indicazione su alcuna normativa.**

L'aggiornamento della valutazione del rischio chimico per la presenza/uso di agenti chimici pericolosi (Capo I del Titolo IX del D.lgs. 81/08 e smi) va effettuato, ai sensi dell'articolo 223, comma 7 del citato decreto, periodicamente e comunque in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità. In presenza/uso di agenti cancerogeni o mutageni (Capo II del D.lgs. 81/08 e smi), l'aggiornamento della valutazione, ai sensi dell'articolo 236, comma 5 del decreto, fatta salva una nuova valutazione in caso di modifiche significative del processo produttivo, va effettuata, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione.

**5.10 Gli enti bilaterali possono rilasciare i patentini di addetto e responsabile alla rimozione amianto?**

Il DPR 8/8/1994 non fa riferimento agli enti bilaterali, tuttavia se sono accreditati come soggetti formatori possono rilasciarli su delega delle Regioni.

**5.11 In materia di valutazione del rischio da atmosfere esplosive e classificazione delle aree, è obbligatorio l'utilizzo della norma EN 1127-1 e delle norme e guide EN 60079-10 e CEI 31-35 e CEI 31-56?**

Le norme armonizzate sono di adozione volontaria e costituiscono presunzione di conformità. L'adozione di standard diversi richiede la dimostrazione della loro pari efficacia.



sicuri  
di essere  
**sicuri**



una sanità in salute fa bene a tutti